

Studio Rodi & Novembre

n | **rodi e
novembre**
studio associato



Patrick si occupa di consulenza societaria e fiscale, con particolare preparazione nelle tematiche di fiscalità internazionale e della consulenza patrimoniale rivolta alle persone fisiche HNWI. E' stato membro della Commissione internazionalizzazione delle Imprese del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della Commissione Fiscalità Internazionale dell'U.G.D.C. Da gennaio 2019 è Partner di Extero Italia Advisory & Consulting. Nell'ambito delle proprie specializzazioni professionali, Patrick svolge consulenza nel campo della fiscalità internazionale rivolta alle persone fisiche e alle imprese. Svolge inoltre attività di consulenza patrimoniale internazionale mirata alla pianificazione, all'ottimizzazione e all'efficientamento di grandi patrimoni ed il loro passaggio successorio. Ha svolto attività professionale in tema di Voluntary Disclosure, finalizzata alla regolarizzazione di capitali detenuti dall'estero. Paesi in cui esercita tali attività di specializzazione sono il Principato di Monaco e la Francia. È autore di articoli e pubblicazioni sulla fiscalità internazionale e relatore in Convegni sui temi su indicati.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

I regimi agevolati per non
residenti

Successioni e donazioni

La residenza fiscale delle persone fisiche secondo la legge italiana

Articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986: si considera residente in Italia la persona fisica che per la maggior parte dell'anno fiscale

- è iscritta all'anagrafe della popolazione residente (in un comune italiano)
- ha il domicilio in Italia, inteso come luogo principale delle sue relazioni personali e familiari (art. 43, comma 1, Codice Civile)
- ha stabilito la propria residenza in Italia, definita come domicilio abituale (art. 43, comma 2, Codice Civile).

Al fine di evitare residenze fittizie in Paesi fiscalmente agevolati, il legislatore ha inoltre introdotto una "presunzione legale relativa" in base alla quale è il contribuente a dover dimostrare la propria residenza fiscale effettiva.

=> Articolo 2, comma 2-bis, Tuir: si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in Italia e trasferiti in paradisi fiscali, in assenza di prova contraria (D.M. 4 maggio 1999).

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

La residenza fiscale delle persone fisiche a livello OCSE

Articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi

Quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti la sua residenza è determinata con i criteri di seguito indicati:

- detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un' abitazione permanente. Tuttavia, quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette ("centro degli interessi vitali");
- se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- se ha la nazionalità di entrambi gli Stati o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

=> si ricorre a tale norma solo in caso di conflitto di residenze

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

**I regimi agevolati per non
residenti**

Successioni e donazioni

Il regime Neo Residenti ex art. 24-bis del Tuir

Obiettivo:

Favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nel territorio italiano di soggetti HNWI, a quali viene riservata una tassazione forfettaria.

A chi è rivolto:

Il regime è rivolto a persone fisiche che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del T.u.i.r., che abbiano mantenuto la propria residenza fiscale all'estero per un periodo minimo variabile in base al regime agevolativo.

Condizioni di accesso

- Il trasferimento della residenza in Italia.
- Non aver avuto la residenza in Italia per almeno nove anni dei dieci anni precedenti l'anno di validità dell'opzione.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

Il regime Neo Residenti ex art. 24-bis del Tuir

Si osservi, inoltre, che:

- ✓ Non rileva il Paese di ultima residenza del soggetto che si trasferisce in Italia (Ue, extra UE, white list o black list);
- ✓ Non rileva la nazionalità del richiedente (ammessi anche cittadini stranieri);
- ✓ Il trasferimento deve essere effettivo (non sono ammessi i trasferimenti fittizi che diventano pericolosi);
- ✓ Possono accedervi anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi black list;
- ✓ I beneficiari del regime di favore sono da considerare residenti anche ai fini convenzionali, in quanto in ogni caso la totalità dei redditi sconta imposta (sostitutiva o ordinaria) in Italia (cfr. Convenzione franco italiana).

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

**I regimi agevolati per non
residenti**

Successioni e donazioni

Il regime Neo Residenti ex art. 24-bis del Tuir

In che cosa consiste:

L'agevolazione consiste in **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef, quantificata in via forfettaria in **euro 200.0000,00**, sui redditi esteri, indipendentemente dall'ammontare degli stessi redditi, per ciascun periodo d'imposta.

L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data di versamento delle imposte sui redditi. Essa non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Qualora il soggetto intenda includere uno o più famigliari nell'opzione, è richiesto il versamento della somma ridotta di **euro 25.000,00**, per ogni famigliare e per ciascun periodo d'imposta. Anche in tale fattispecie, è richiesto il ricorrere delle medesime condizioni richieste al contribuente principale e l'estensione può essere effettuata anche in momenti cronologicamente distinti, sia rispetto all'opzione principale, sia rispetto ad altri famigliari.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

**I regimi agevolati per non
residenti**

Successioni e donazioni

Il regime Neo Residenti ex art. 24-bis del Tuir

Redditi coperti dalla tassazione sostitutiva:

L'imposizione è riferita a tutti i redditi prodotti al di fuori del territorio italiano e, pertanto, solo i redditi eventualmente prodotti in Italia saranno assoggettati a tassazione ordinaria italiana.

Anche in tal caso non è rilevante il Paese dal quale provengono i redditi da tassare, che potrebbe dunque essere un Paese black list.

Redditi esteri (art. 23 T.u.i.r.)

- **Redditi fondiari** derivati da redditi di fabbricati situati all'estero
- **Redditi di capitale** corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti
- **Interessi** dei c/c bancari e postali
- **Redditi di lavoro dipendente** prestato all'estero
- **Redditi di lavoro autonomo** derivati da attività esercitate all'estero mediante una base fissa
- **Redditi di impresa** derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero e prodotti all'estero
- **Plusvalenze** da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti
- **Redditi diversi** derivanti da attività e beni, rispettivamente svolte e locati all'estero

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

Il regime Neo Residenti ex art. 24-bis del Tuir

Semplificazione adempimenti:

Scegliendo tale regime il contribuente (e gli eventuali familiari) è **esonero** dai seguenti obblighi (che ordinariamente competono sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri residenti in Italia):

a) indicare annualmente nella dichiarazione dei redditi italiana, ai fini del **monitoraggio fiscale** (art. 4 DL 167/1990), l'ammontare delle attività finanziarie (conti correnti, portafogli titoli etc.) ed immobiliari detenute all'estero;

b) assolvere annualmente **l'ivie** (imposta sugli immobili esteri pari al 1,06%) e **l'lvafe** (imposta sui prodotti finanziari esteri pari al 2x1000).

N.B.: Tali esenzioni valgono limitatamente alle giurisdizioni comprese nell'opzione, ossia tutte ad eccezione di quelle per le quali si è optato per la tassazione ordinaria.

Esonero imposte di successione e di donazione:

Per i soggetti che aderiscono a tale regime non sono dovute le imposte di successione e di donazione in Italia, relativamente al patrimonio mobiliare ed immobiliare detenuto all'estero.

Tali imposte restano dovute **esclusivamente sui beni esistenti in Italia.**

N.B.: anche in tal caso l'esonero ha effetto per le giurisdizioni per le quali non si è optato per la tassazione ordinaria dei redditi.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

Il regime dei pensionati esteri ex art. 24-ter del Tuir

Obiettivo:

Favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nel territorio italiano di pensionati esteri, a quali viene riservata una tassazione forfettaria.

A chi è rivolto:

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota al **7%** a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, per ciascuno dei nove periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Condizioni di accesso

- Il trasferimento della residenza in Italia.
- Non aver avuto la residenza in Italia per almeno cinque anni precedenti l'anno di validità dell'opzione.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

**I regimi agevolati per non
residenti**

Successioni e donazioni

Il regime dei pensionati esteri ex art. 24-ter del Tuir

Benefici:

- Applicazione imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi di provenienza estera
- esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale riguardante gli investimenti detenuti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (articolo 4, DI 167/1990), ossia l'esonero dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi
- esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e dall'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) (articolo 19, commi 13 e 18, DI 201/2011).

Durata:

9 anni con possibilità di revoca in ogni momento

Pagamento imposta:

30 giugno di ogni anno su F24.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

Il regime dei pensionati esteri ex art. 24-ter del Tuir

Novità del regime: Alla disciplina in esame, il Decreto “Sostegni ter” ha apportato un paio di ulteriori modifiche che accrescono la platea dei potenziali fruitori del regime agevolato.

Adesso, infatti, l’opzione per l’imposizione sostitutiva dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero è consentita anche in caso di trasferimento della residenza in uno dei Comuni interessati dal terremoto dell’Aquila del 6/4/2009.

Inoltre, il limite di 20mila abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3mila abitanti.

In tal modo, finiscono nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come le marchigiane **Camerino**, **Matelica** e **Tolentino** e l’ombra **Norcia**, che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, erano fuori per mancanza del requisito demografico: la loro popolazione, infatti, supera la previgente, limitata, soglia di 3mila abitanti ma non il nuovo, più ampio, tetto di 20mila abitanti.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni

Il regime degli Impatriati (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015)

Obiettivo:

Favorire il rientro dei lavoratori precedentemente emigrati all'estero a quali viene riservata una tassazione agevolata con abbattimento forfettario della base imponibile.

A chi è rivolto:

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.

Condizioni di accesso

- il lavoratore non è stato residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno quattro anni;
- l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

**I regimi agevolati per non
residenti**

Successioni e donazioni

Il regime degli Impatriati (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015)

Benefici:

abbattimento della base imponibile Irpef fino al 90%

Durata:

5 anni con possibilità di rinnovo per altri 5 anni a determinate condizioni

Pagamento imposta:

30 giugno di ogni anno su F24

NB: l'abbattimento della base imponibile rileva anche per il conteggio dei contributi versati all'Inps ma non rileva per il conteggio dell'IRAP.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

I regimi agevolati per non
residenti

**Successioni e donazioni
internazionali**

Successioni e donazioni internazionali

Regolamento UE n. 650/2012

Norma di diritto privato internazionale comune a tutte le successioni aperte nei paesi dell'Unione Europea (no per Danimarca, Inghilterra ed Irlanda che non hanno aderito)

Considerando 23-24-25 – Regola generale per individuare l'Autorità e la Legge applicabile

=> Principio della **Residenza Abituale**

Valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte: spostamenti per lavoro - spostamenti recenti - legami con altro stato - relazioni sociali

NB => elementi fattuali - no elementi formali

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

I regimi agevolati per non
residenti

**Successioni e donazioni
internazionali**

Successioni e donazioni internazionali

TUSD italiano

Le aliquote e le franchigie stabilite per l'imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall'articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 e sono le seguenti:

- **4%**, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- **6%**, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- **6%**, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- **8%**, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle persone fisiche

I regimi agevolati per non residenti

Successioni e donazioni internazionali

Successioni e donazioni internazionali

BENEFICIARIO	ALIQUOTA	FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta	4%	1.000.000 ciascuno
Fratello e sorella	6%	100.000 ciascuno
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea collaterale fino al 3° grado	6%	–
Portatore di handicap Legge n° 104/92	4%, 6%, 8%, a seconda della parentela	1.500.000 ciascuno
Altro soggetto	8%	–

La leva fiscale negli investimenti immobiliari

con Patrick Novembre

Sommario

Introduzione

La residenza fiscale delle
persone fisiche

I regimi agevolati per non
residenti

**Successioni e donazioni
internazionali**

Successioni e donazioni internazionali

TUSD italiano

I residenti in Italia pagano le imposte di successione e/o donazione su tutti i beni ovunque dislocati sia in Italia, sia all'estero

I soggetti non residenti in Italia pagano le imposte di successione e/o donazione sui beni esistenti in Italia

N.B.: Nel regime forfait vi è una deroga secondo la quale i soggetti residenti in Italia che hanno aderito al regime forfettario pagano solo sui beni esistenti in Italia.



+39 3200464235



p.novembre@rodi-novembre.it

Studio Rodi & Novembre



<https://www.rodi-novembre.it/>



Via Matteotti 12, 18038, Sanremo (IM)



**rodi e
novembre**
studio associato